

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via E. Molè - 88100 CATANZARO

CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Decreto del Direttore n. 294 del 3.10. 2012)

TRA

L'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito "ARCEA", con sede in via E. Molè, Traversa L. Di Bona – 88100 Catanzaro, P.IVA 02868170792, nella persona del Commissario Straordinario dott. Raffaele Cesario, nato a San Fili (CS) il 01 marzo 1958, C.F. CSRRFL58C01H841Y, nominato in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 02 aprile 2012

E

Dott. Stefano MORABITO, nato a Reggio Calabria il 22 agosto 1974 (C.F. MRB SFN 74N22 H224S), ivi residente in Via Circonvallazione Nord, n. 13, di seguito anche "Dirigente"

Articolo 1

(Oggetto – Affidamento dell'Incarico Funzionale)

1. L'ARCEA affida al Dott. Stefano MORABITO, che accetta l'incarico di Dirigente di Servizio della Funzione "Autorizzazione dei Pagamenti e Servizio Tecnico", ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/01, dell'art. 29 della L.R. n. 7/96 e dei vigenti CCNL Regioni/Autonomie Locali – Area Dirigenza e CCDI della Regione Calabria – Area Dirigenza.
2. Il Dirigente di Servizio, per effetto di quanto previsto dal precedente comma "1", assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla Funzione affidategli, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo, individuate da ogni norma legislativa regolamentare, vigente o future, nonché dall'apposito Mansionario adottato con Decreto del Direttore dell'Agenzia.
3. Il Dirigente dovrà, altresì, attendere agli incarichi già conferiti o che saranno conferiti in ragione dell'ufficio, o comunque in relazione a specifiche successive e/o sopravvenute esigenze.
4. Il Dirigente, nell'ambito dell'incarico conferitogli, si impegna al legittimo e corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, per come riportato nella scheda allegata al presente contratto.

5. Il Dirigente è sottoposto, da parte del Direttore o di altri organi all'uopo preposti, a verifica annuale sull'attività svolta, sul rendimento e sulla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; tendente ad accertare la legittimità dell'azione amministrativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il corretto impiego delle risorse e del budget assegnato e la coerenza dell'attività di gestione.
6. Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, quale emerge dall'ordinamento della Dirigenza Pubblica introdotto dal D.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento)

1. Il Dirigente si impegna a svolgere l'incarico di cui al precedente articolo "1", a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore di ARCEA.
2. Ai fini di cui al comma "1", il Dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di individuate dall'art. 53 del D.lgs. 165/01 e s.m.i..
3. Il Dirigente si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni, giusto quanto previsto dalle vigenti Leggi.

Articolo 3

(Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata)

1. La durata dell'incarico è stabilita in quattro anni a decorrere dal 10 ottobre 2012, ovvero diversa minore durata a seguito del reperimento delle figure dirigenziali dell'ARCEA, mediante l'espletamento di apposite procedure concorsuale.
2. Alla scadenza del contratto, se non rinnovato, il Dirigente cessa automaticamente dall'incarico senza obbligo di preavviso.

Articolo 4

(Recesso unilaterale)

1. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine.
2. Il recesso anticipato da parte del Dirigente, deve essere comunicato al Direttore dell'ARCEA, a mezzo di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni. Il mancato rispetto del termine per il preavviso, comporta l'applicazione di una penale pari ad una mensilità.
3. L'art. 17 del CCNL del 23 dicembre 2009 (*Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro*) è applicabile per tutta la durata del presente contratto.



Articolo 5

(Risoluzione anticipata da parte dell'ARCEA)

1. Il Dirigente del Servizio prende atto, ed espressamente accetta, che l'ARCEA può risolvere anticipatamente il contratto, previa declaratoria di decadenza delle specifiche funzioni oggetto del presente contratto e senza l'obbligo di corrispondere indennità di sorta, nel caso di valutazione negativa delle prestazioni annualmente rese, accertata dal Direttore e/o da organi all'uopo preposti sulla base dei sistemi e delle metodologie in essere al momento della valutazione stessa, opportunamente resi dall'ARCEA ed accettati dal Dirigente, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'esito da parte del Dirigente, al verificarsi di esito negativo a conclusione delle procedure di contraddittorio poste in essere a termini del CCNNL, nonché:
 - a) Per esigenze funzionali legate al ridisegno della struttura organizzativa dell'ARCEA, nei casi in cui il nuovo impianto strutturale risulti sostanzialmente diverso da quello precedente;
 - b) Al venir meno del rapporto fiduciario. In questo ultimo caso al Dirigente dovrà essere garantito un preavviso di trenta giorni.
 - c) Per l'insorgenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e finanziario, anche connesse all'applicazione di disposizioni concernenti il contenimento della spesa pubblica. In tale ipotesi il Dirigente nulla avrà a pretendere nei confronti dell'ARCEA ed il compenso sarà corrisposto in ragione dell'effettiva durata dell'incarico.
2. La revoca anticipata dell'incarico senza preavviso da parte dell'ARCEA è, altresì, consentita in caso di compimento di gravi illegittimità, di mancato rispetto degli indirizzi ovvero di perdurante inerzia nell'assolvimento dei doveri di ufficio, con le procedure previste dai CCNL vigenti.
3. In caso di revoca dell'incarico con mantenimento in servizio, il Dirigente verrà utilizzato, fino alla naturale scadenza del contratto individuale, presso altro incarico con compiti ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca o con altri specifici incarichi, o a disposizione dei ruoli, fermo restando il solo trattamento economico definito dall'art. 6 del presente contratto, con adeguamento della retribuzione di posizione in relazione alla nuova funzione svolta.

Articolo 6

(Trattamento Economico – Previdenziale)

1. Al Dirigente di Servizio compete il trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti del CCNL Regioni/Autonomie Locali – Area dirigenza e dalla contrattazione decentrata integrativa attualmente vigente, determinato dai seguenti importi:



a) Stipendio Tabellare	€ 43.310,80	
b) Retribuzione di Posizione	€ 40,519,29	
c) Totale	<u>€ 83.830,09</u>	lordi

2. Oltre al trattamento economico come sopra stabilito, al Dirigente è riconosciuta un'indennità integrativa massima pari ad € 20.000,00, in forza della partecipazione al conseguimento della retribuzione di risultato, alla fine di ciascun periodo di valutazione, nella misura spettante ai Dirigenti di Servizio secondo quanto stabilito dalla Contrattazione Collettiva Decentrata.
3. La retribuzione di risultato verrà erogata solo dopo l'avvenuta certificazione dei risultati raggiunti.
4. Il trattamento economico di cui ai commi "1" e "2" del presente articolo, rimarrà invariato anche nel caso di altri eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente in ragione dell'incarico principale ricoperto, oppure conferiti successivamente dall'ARCEA per sopravvenute esigenze, salvo diversa previsione nella Contrattazione Collettiva Decentrata.
5. Al Dirigente competono le ferie annuali, i permessi e gli altri diritti non patrimoniali, di qualunque natura, previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di comparto per l'area dirigenziale.
6. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, il Dott. Stefano MORABITO, sarà iscritto ai relativi istituti previsti per i Dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 7

(Patrocinio Legale)

1. L'ARCEA, anche a tutela di propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite ed all'adempimento dei compiti d'Ufficio, assumerà, a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sino all'apertura del procedimento, facendo assistere il Dirigente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal Dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GAZION IN AGRICOLTURA

Articolo 8

(Elezione di domicilio)

1. Ai fini del presente contratto, le parti eleggono contestualmente domicilio in Catanzaro, presso la sede istituzionale dell'ARCEA.

Articolo 9

(Norme Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica il CCNL Regioni/Autonomie Locali – Area dirigenza e, per la parte non disciplinata dal contratto collettivo o dalla specifica normativa nazionale o regionale, le norme del Codice Civile, ad esclusione dell'art. 2103 c.c., così come previsto dall'art. 10, comma 8, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Art. 10

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Catanzaro.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 2 originali

Catanzaro, 31/10/2012

Il Dirigente



Per l'ARCEA – II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele CESARIO



